

Settore Contenzioso Civile e Penale

~~TRAP Napoli~~

NAPOLI

- avv. Fabrizio Niceforo -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA					
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO					
DATA DI ARRIVO	27 GEN. 2014				
DATA DI CARICO	28 GEN. 2014				
ASSEGNAZIONE					
SETTORE	Serv.	01	02	03	04
☐	Pos. n.	☐	☐	☐	☐
RESPONSABILE di PROGETTAMENTO	BARTOLI R. Bartoli				
IL DIRIGENTE DEL SETTORE					

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

5/2013 LA
- STUDIO LEGALE -

Prof. Avv. MARGHERITA OLIVA

Via Vittorio Veneto, 19

TEL. 081.5186162 - FAX 081.5189283

84010 S. MARZANO SUL SARNO (SA)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

19 DIC 2013 290

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 31

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione

- dr. Maurizio Gallo

- Presidente -

- dr. Ugo Candia

- Giudice delegato - est. -

- dr. ing. Luigi Vinci

- Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.139/2009 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

e pendente

TRA

FOGGIA Maria (nata a San Marzano sul Sarno il 27 luglio 1958 - c.f. FGG MRA A58L67 I019 D), rapp.^{ta} e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dal prof.^{re} avv.^{to} Margherita Oliva (c.f.: LVO MGH 66T44 I019T) e dall'avv.^{to} Franco Oliva (C.F.: LVO FNC 73T03 G230P), tutti elett.^{te} dom.^{ti} in Napoli alla Piazza S. Maria degli Angeli n.6 presso lo studio dell'avv.^{to} Maria Rosaria Scarpati

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del legale rapp.^{te} presidente della giunta regionale, rapp.^{ta} e difesa dall'avv.^{to} Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

23 DIC. 2013

NONCHE'

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - già dell'Agro Sarnese- Nocerino - (C.F. 80009450653), in persona del legale rapp.^{te} p.t., rapp.^{to} e difeso dall'avv.^{to} Lucia Sirica, presso il cui studio elett.^{te} domicilia in Sarno alla via Ticino n.10 - pec. L.sirica@gavvocatnocera-pec.it

- RESISTENTI -

Pagina 1 di 8

proc. n.139/2009 r.g

Foggia Maria c/o Regione Campania e Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

fonte: <http://buc.regione.campania.it>

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 10 giugno 2009, rinotificato ex art. 176 r.d. 1775/33 il 13/18 novembre 2009 e 24 marzo 2010, Maria Foggia ha convenuto in giudizio la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese per sentirli condannare in solido tra loro o chi di ragione al risarcimento dei danni per la somma di € 5.112,92 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della pretesa, ed eccependo la Regione anche la prescrizione e la nullità della domanda.

Espletata l'inchiesta orale mediante l'esame di un unico teste, su espressa richiesta di parte attorea, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, poi, all'udienza di discussione, ove, mutato il giudice delegato, è passata in decisione sulle conclusioni sopra indicate.

2. L'attrice premette di essere proprietaria, giusta atti per notar Francesco Finiani da Nocera Superiore del 26 giugno 1996 e dell'8 luglio 1996 di un fondo rustico sito in Scafati alla località "Contrada Occhio di Bue" di Via Lo Porto, di superficie catastale pari a mq. 2.970, e lamenta di aver subito, a seguito dell'esondazione del canale di bonifica "Controfosso Destro" avvenuta il 5 maggio 1998, danni alle colture impiantate sul proprio terreno, costituite da fagiolini varietà *bobis*, valutati nella somma di € 5.112,92, come da consulenza tecnica estimativa stragiudiziale a firma del dr. Pio D'Amora.

L'istante segnala, altresì, che in relazione al medesimo evento alluvionale determinanti analoghi danni a fondi limitrofi il Tribunale sulla base della c.t.u. espletata dall'ing. Giovanni Mignano condannava con sentenza n. 210/05 gli odierni convenuti al risarcimento dei danni, così riconoscendo la loro responsabilità.

Per tale via, nel dare atto che le varie richieste di risarcimento del danno non hanno sortito effetto, ha concluso nel senso sopra indicato.

Ciò posto, si osserva quanto segue, non senza aver prima considerato del tutto superata l'eccezione di nullità della domanda introduttiva del
proc. n.139/2009 r.g

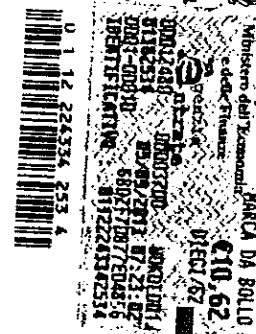
Foggia Maria c/o Regione Campania e Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

Pagina 2 di 8 fonte: <http://burc.regione.campania.it>

1+1 ESE
1+1 STTI
SW. OUV
S. 7. 1



up



giudizio per omessa indicazione della ragioni della stessa, posto che il riepilogo che precede, desunto dal contenuto dell'atto di citazione, vale ad offrire una compiuta rappresentazione della domanda giudiziale oggetto di sindacato.

3. Documentata la legittimazione dell'istante, va, del pari, riconosciuta in base alla prospettazione attorea anche la legittimazione di entrambi gli enti resistenti.

Come già accertato dal Tribunale adito in altre analoghe vertenze, il canale "Controfosso Destro", che si assume aver provocato i danni di cui è causa, costituisce sia un corso d'acqua appartenente al demanio idrico interessato da opere idrauliche di quarta categoria (la cui manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza all'epoca dei fatti di causa spettava alla Regione), sia uno dei canali maestri della rete dei colatori di bonifica del comprensorio affidati alla cura e alla vigilanza del Consorzio di Bonifica (cfr. *amplius* la sentenza n. 210/2005 di questo TRAP, versata nella produzione dei ricorrenti).

Né, a tacer d'altro, è pertinente il richiamo da parte della difesa regionale al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), risalendo l'evento di cui è causa ad epoca antecedente all'entrata in vigore di siffatta normativa.

4. Va, inoltre, rigettata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., sollevata dalla Regione Campania.

Invero, premesso che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti in occasione delle esondazioni del 5 maggio 1998, risulta documentato che l'istante ha interrotto la prescrizione con lettere raccomandate a.r. ricevute dalla Regione il 10 ottobre 2000, il 3 maggio 2003 ed il 10 aprile 2008 (cfr. i doc. n.7-10 della produzione attorea) e che ha instaurato il presente giudizio con ricorso notificato il 10 giugno 2009.

5. Passando al merito, si osserva che documentazione in atti, anche fotografica, e la prova orale raccolta danno conto, così come sostenuto da parte ricorrente, che a seguito delle precipitazioni meteoriche del 5

proc. n.139/2009 r.g

Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna, pertanto, la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ed omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

8. Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento e la quantificazione dei danni, l'attrice si è affidata, oltre che alla prova orale, alla stima del consulente di parte dr. agronomo Pio D'Amora, che ha quantificato in €. 5.112,92 il danno subito dalla ricorrente quale mancato reddito netto in funzione della coltura in atto al momento dell'esondazione.

Ebbene, la prova testimoniale sopra menzionata e le evidenze fotografiche allegate agli atti danno conto che l'allagamento ha riguardato l'intera serra dedicata alla coltura dei fagiolini varietà *bobis* ed il c.t.p., in termini non specificamente contestati dai resistenti, ha precisato che si tratta di una serra mq.2.500 e che i fagiolini erano prossimi alla raccolta, la quale avrebbe dovuto eseguirsi il 15 maggio 1998.

Sulla base di tali elementi il Tribunale può procedere alla valutazione del danno.

Ed invero, considerando una produzione di 1.25 kg/mq. (cfr. sul punto il preciso riferimento alle tabelle relative alle colture primaverili indicate nella c.t.u. dell'ing. Mignano prodotta dalla medesima attrice) per l'intera estensione di mq 2.500 sopra indicata si perviene ad una produzione di 3.125 kg. di fagiolini, che è la quantità di prodotto che deve ritenersi perduta per effetto della citata inondazione.

Considerando il prezzo medio al dettaglio di £.3.000 a kg., che il c.t.p. ha individuato con riferimento alla tabella dei prezzi del consorzio ortofrutticolo dell'agro nocerino sarnese, si giunge ad un valore di € 4.841,78.

Tuttavia, come riconosciuto anche in altre analoghe vertenze (cfr. la citata sentenza resa nel giudizio n. 14/2009 r.g.) tale importo non può essere riconosciuto, atteso che non vi è prova del fatto che la ricorrente si occupi della vendita al dettaglio, per cui occorre piuttosto tener conto del prezzo di vendita all'ingrosso, assai più consona alle dimensioni dell'attività dell'istante, notoriamente inferiore a quelli medi indicati.



L'individuazione dell'effettivo mancato reddito va, quindi, compiuta detraendo al valore della produzione lorda vendibile le mancate spese che possono essere quantificate in una percentuale della stessa - del 60% (e non del 12% come indicato dal c.t.p.) - considerando gli oneri di raccolta, di trasporto e di commercializzazione presso i più vicini mercati di riferimento.

Ad avviso del collegio, pertanto, appare equo stimare l'ammontare dei danni in una misura pari al 40% dell'importo sopra indicato quale valore della produzione (€ 4.841,78), ossia pari ad € 1.936,71.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria (pari ad € 712,71) secondo gli indici ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5 maggio 1998) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale sempre fino alla predetta data (pari ad € 902,38), secondo le modalità precisate dalle lezioni del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme, da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009).

Si perviene così alla cifra complessiva di € 3.551,80 al cui pagamento in favore di Maria Foggia vanno condannate la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

P.Q.M.

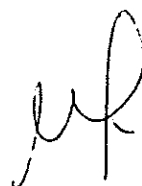
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposte da FOGGIA Maria nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

✓ accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al

proc. n. 139/2009 r.g

Pagina 7 di 8

Foggia Maria c/o Regione Campania e Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
fonte: <http://burc.regione.campania.it>



✓ condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 108,00 per spese, € 1.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.^{ti} Margherita Oliva e Franco Oliva.

Il giudice delegato- est.
[Signature]
 (dr. Ugo Candia)

Il Presidente
(dr. Maurizio Gallo)

8/1/2013

Agency	100-100000
File #	100-100000
Att. Gen.	100-100000
File #	100-100000
Class	100-100000
100-100000	168, 22
100-100000	29, 24
100-100000	197, 24
100-100000	16.5.2013
Re	7567
N	
V	
Acc	
Rec	

Volij. et. rent.
in data 24/7/2013
Napoli, 17/12/2013
no

F.E.
28.6.2013

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Adv.

OLIM
procuratore di **Focchia Notaria**
Napoli, li **12-12-2013**

Il Funzionario Giudiziario

Enrico Gabella

La presente copia composta di n. **8** fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data **12-12-2013**
Napoli, **12-12-2013**



Enrico Gabella

STUDIO LEGALE
Patrocinio Magistrature Superiori e Tribunali Ecclesiastici
Prof. Avv. Margherita Oliva
Docente di diritto privato Università "Niccolò Cusano" ROMA
Via Vittorio Veneto, 19 – Tel. 0815186162 Fax 0815189283
84010 SAN MARZANO SUL SARNO (SA)
e mail: avvocattoliva@libero.it
m.oliva@avvocatinocera-pec.it

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Assistente UNEP presso l'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli, ho notificato copia dell'antescritto atto per legale scienza e ad ogni effetto di legge a:

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli (Cap. 80132) alla via Santa Lucia, 81, quivi consegnandone copia conforme a

Vi
lo U.
destin.
dell'imp.

Teresa Luch Von Hohenfrieses

19 DIC 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO